



ASSOCIAZIONE DI' LA TUA
VIA ARNO 3 INT. 4
51039 QUARRATA (PT)
C.F. 90064330476

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data **01 Luglio 2024**, alle ore **19.00**, presso la sede sociale dell'Associazione Di' La Tua si è riunita l'assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto sociale.

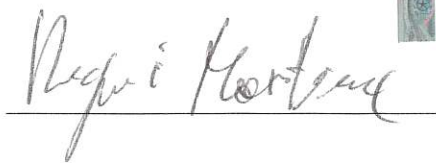
Il Presidente, Signor Gabriele Cambi, dichiara la validità della riunione e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Martina Raugei.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente comunica che il consiglio direttivo ha reputato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Il presidente da lettura della proposta dello statuto dell'associazione articolo per articolo, comprendente n° 20 articoli elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni disciplinate dalle leggi in vigore. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n° 20 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore **20.00**, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Raugei Martina



Il Presidente
Cambi Gabriele

DI LA TUA
Via Arno 3/4 Loc. Catena Quarrata
51039 - Pistoia (PT)
P. IVA: 01972740474

Associazione "Di la tua"

Sede legale: Via Arno 3/4, 51039 Quarrata (PT) - Italia | P.IVA: 01972740474 | CF: 90064330476 - SDI: KRRH6B9

PEC: dilatua@pec.it - e-mail: dilatua@dilatua2019.com - Legale rappresentante: **Gabriele Cambi**

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia
Atto registrato al n. 942 serie 3
17/11/2014 2014 2014
2014 2014 2014



STATUTO: ASSOCIAZIONE DÌ LA TUA ETS

Progettiamo responsabilità sociale d'impresa.

POSIZIONAMENTO

Studiamo, progettiamo, promuoviamo e realizziamo progetti di responsabilità sociale d'impresa per promuovere la reputazione e la credibilità dei nostri clienti ed associati.

IL CONCETTO BASE CHE GUIDA IL NOSTRO PROGETTO

Il concetto base in cui crediamo è che le organizzazioni dovrebbero sempre cercare di sostenere le proprie attività correlate alla responsabilità sociale soprattutto in tempi di crisi economica e finanziaria.

La vita è fatta di regole, numeri e tradizioni ma quel che ci accade, ci accade in relazione . cit. Gabriele Cambi

Gabriele Cambi; Associazione "Dì la tua" ETS

Sommario

☐ art. 1 – Denominazione, sede legale e durata	2
☐ art. 2 – Scopo, finalità e attività	2
☐ art. 3 – Adesioni e Collaborazioni	6
☐ art. 4 – Modalità e strumenti	7
☐ art. 5 – Associati	7
☐ art. 6 – Recesso ed esclusione	9
☐ art. 7 – Patrimonio, risorse economiche e il fondo comune	9
☐ art. 8 – Divieto di distribuzione degli utili	10
☐ art. 9 – Esercizio Sociale	11
☐ art. 10 – Organi dell'Associazione	11
☐ art. 11 – Consiglio Direttivo	11
☐ art. 12 – Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere	13
☐ art. 13 – Organo di controllo	13
☐ art. 14 – Revisore dei conti e collegio dei probiviri	14
☐ art. 15 – Assemblee	15
☐ art. 16 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali	16
☐ Art. 17 – Lavoratori	17
☐ art. 18 – Scioglimento	17
☐ art. 19 – Clausola compromissoria	17
☐ art. 20 – Norma finale	18

– art. 1 – Denominazione, sede legale e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “Associazione di la tua ETS”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Quarrata (PT) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale in detto Comune, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

L’acronimo ETS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

– art. 2 – Scopo, finalità e attività

Premesso che questo progetto nasce dalla semplice idea che grazie alla forza di una comunità tutti posso ottenere migliori condizioni di acquisto, Associazione Di la tua ETS è il progetto di educazione  alla [responsabilità sociale d'impresa](#) di **Gabriele Cambi**.

Cosa offre Associazione Di la tua?

Aiutiamo le persone insieme agli imprenditori e professionisti nel modo più semplice possibile.

Come lo facciamo?

Promuoviamo il concetto di responsabilità sociale d’impresa alle piccole e medie organizzazioni come strategia per innovare il loro business integrato con lo sviluppo digitale della loro PMO partendo con il myWorld partnership <https://partner.myworld.com/it>, mediante professionisti ed imprenditori specializzati nei loro ambiti lavorativi, con la finalità di realizzare progetti personalizzati di responsabilità sociale d’impresa (con riferimento alla norma tecnica armonizzata UNI EN ISO 26000:2020), a favore dei nostri associati, e promuoverli on line ed off line.



Official Partner

Progettiamo responsabilità sociale d'impresa per promuovere la reputazione e la credibilità dei nostri clienti ed associati.

Premesso quanto sopra, l'associazione ha come scopo:

Svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e/o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e/o terzi, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e/o terzi.

L'associazione, ispirandosi ai principi della responsabilità sociale, secondo la norma tecnica armonizzata **UNI EN ISO 26000:2020** e smi, si prefigge lo scopo di agire a favore di tutta la collettività di consumatori e di organizzazioni economiche e del terzo settore, promuovendo e sensibilizzando ai **principi**, i **temi** e agli **aspetti specifici** relativi alla responsabilità sociale con particolare attenzione alla responsabilità sociale d'impresa delle piccole e medie organizzazioni, PMO. Sensibilizzeremo la collettività alla responsabilità sociale d'impresa che, nel gergo economico e finanziario, è l'ambito riguardante le implicazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa: è una manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie organizzazioni di gestire efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle loro zone di attività. Condivideremo gli aspetti specifici che la nostra associazione ha deciso di adottare e supporteremo le organizzazioni economiche nella scelta degli aspetti specifici più in linea con i valori e le credenze delle organizzazioni e delle persone che le gestiscono, per sviluppare su di essi progetti specifici personalizzati di responsabilità sociale impresa per promuovere la reputazione e credibilità delle organizzazioni economiche, del terzo settore e di chi le gestisce.

La concorrenza fra le organizzazioni ogni giorno passa inevitabilmente dal progresso tecnologico quale vero leader di mercato. Associazione Di la tua ETS entra in questo ambito promuovendo, a partire da fonti rilevanti, quali per esempio i dati del commercio al dettaglio forniti da ISTAT, contenuti al fine di sensibilizzare la collettività di consumatori e delle organizzazioni economiche e del terzo settore, a come sta andando il mondo commerciale, economico e digitale, che scelte fare e come orientarsi. Sensibilizziamo al concetto di località legato alla territorialità e al fattore umano: il commercio come era una volta e come può essere oggi, aiutato però dal digitale con soluzioni e utilità tecnologiche. Condivideremo quali utilità tecnologiche abbiamo scelto ed il perché. Supportiamo le organizzazioni economiche nella scelta integrata delle utilità tecnologiche, integrate con strategie di responsabilità sociale d'impresa, affinché esse siano maggiormente attraenti nei confronti di potenziali clienti.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in

Associazione "Di la tua"

Sede legale: Via Arno 3/4, 51039 Quarrata (PT) – Italia | P.IVA: 01972740474 | CF: 90064330476 – SDI: KRRH6B9

PEC: dilatua@pec.it – e-mail: dilatua@dilatua2019.com – Legale rappresentante: **Gabriele Cambi**

forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

1. attività di promozione e sensibilizzazione ai **principi**, i **temi** e agli **aspetti specifici** relativi alla responsabilità sociale con particolare attenzione alla responsabilità sociale d'impresa delle piccole e medie organizzazioni, PMO e del terzo settore. (“Responsabilità di rendere conto”, “Trasparenza”, “Comportamento etico”, “Rispetto degli interessi degli stakeholder”, “Rispetto del principio di legalità”, “Rispetto delle norme internazionali di comportamento”, “Rispetto dei diritti umani”, “Governo dell’organizzazione”, “Diritti Umani”, “Rapporti e condizioni di lavoro”, “L’ambiente”, “Corrette prassi gestionali”, “Aspetti specifici relativi ai consumatori,” “Coinvolgimento e sviluppo della comunità”).
2. Valutazione dell’impatto della promozione on line e non di uno o più progetti di responsabilità sociale d’impresa all’interno di un’organizzazione economica e/o del terzo settore.
3. Valutazione dell’impatto della tecnologia sul commercio, nelle sue varie forme, e sulle abitudini di consumo facendo riferimento alle start-up innovative e piattaforme digitali di ogni genere a partire dal myWorld Benefit Program che gestisce gli importi corrisposti a titolo di CashBack (Risposta n° 338/2021 Agenzia delle entrate).
4. Posizionamento e/o riposizionamento del personal brand e brand dell’organizzazioni sulle attuali piattaforme digitali e future.
5. Organizzazione di incontri e convegni su nuove e moderne opportunità lavoro, sviluppate in vari ambiti economici, del terzo settore e professionali, derivanti da nuovi quadri normativi e sviluppi futuri.
6. Educazione ambientale, alimentare, civica, finanziaria, della cura della persona e delle relazioni umane (con riferimento alla psicologia per esempio e discipline complementari).
7. Supporto ai cittadini che intraprendono una qualsiasi attività di vendita diretta porta a porta e/o procacciatori d'affari ed utilizzo consapevole dei prodotti, servizi ed opportunità lavorative secondo questi modelli economici distributivi di riferimento.
8. Riscoperta delle più nobili tecniche artigiane, manifatturiere e ricreative ricontestualizzate in chiave attuale e moderna.
9. Promuovere attività di “esperienze sul campo” in ordine all’applicazione degli insegnamenti ricevuti, in forma di laboratori tematici ed esperienze di vita in comune e ricontestualizzate in chiave attuale e moderna.
10. Promuovere nuove forme di convivenza civile ed iniziative solidali quali a titolo esemplificativo: Comunità Abitative, Gruppi di Scambio, Banche del Tempo e Gruppi di Acquisto e similari.

11. Coordinare attività di donazioni e volontariato all'interno dell'Associazione, nonché all'esterno della stessa verso organizzazioni economiche, del terzo settore e ai consumatori.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- Promuovere attività delle organizzazioni economiche e del terzo settore in ordine all'applicazione degli insegnamenti ricevuti, in forma di laboratori tematici ed esperienze di vita in comune;
- Organizzare altre attività, insieme ad organizzazioni economiche e del terzo settore, complementari sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale relative a materie di studio specifiche delle organizzazioni economiche e del terzo settore che partecipano alle attività.
- Organizzare altre attività finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale relative a materie di studio quali ad esempio il movimento fisico in generale, lo yoga, il Qi Gong, la meditazione in generale, gli sport da combattimento, gli sport invernali ed estivi, la danza sportiva e non, il teatro, la musica anche corale e simili.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

– art. 3 – Adesioni e Collaborazioni

L'Associazione "Di la tua" è disponibile a aderire all'attività di qualsiasi altra associazione della quale condivide scopi e principi, collaborando con essa per il raggiungimento delle finalità comuni.



Official Partner

– art. 4 – Modalità e strumenti

Le attività specificate sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, e in proporzione minore tramite il ricorso ad esperti, consulenti e relatori professionali.

In caso di necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione può richiedere alle autorità competenti la collaborazione di eventuali obiettori di coscienza in Servizio Civile.

– art. 5 – Associati

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le Persone Fisiche, le Società, le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli e siano mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori
- b) onorari
- c) ordinari.

I Soci fondatori sono tutti e solo i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

I Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, partecipando alle attività secondo le proprie capacità personali, sottoscrivono le quote associative e sono soggetti alle norme di cui ai successivi articoli del presente Titolo.

I Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e non possono essere in numero superiore a 15 unità.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda scritta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

In caso di rigetto della domanda verrà rimborsata la quota versata. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:

- che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.

– art. 6 – Recesso ed esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte; le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di 60 giorni del versamento della quota associativa;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante avviso scritto ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

– art. 7 – Patrimonio, risorse economiche e il fondo comune

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.



Official Partner

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

– art. 8 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

– art. 9 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

– art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) L'organo di controllo
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- e) Il collegio dei probiviri

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione. L'Assemblea dovrà redigere apposito verbale per stendere un regolamento per i rimborsi spese.

– art. 11 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a comunicazione di Posta Elettronica con ricevuta di lettura da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Per indirizzo di posta elettronica s'intende quello che ogni associato avrà avuto cura di comunicare all'atto dell'iscrizione o successive comunicazioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano di appartenenza alla associazione. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i



Official Partner

sostituiti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

– art. 12 – Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Segretario ha il compito di curare e conservare tutti gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione. Il Segretario deve tenere un elenco aggiornato dei soci dell'Associazione, collabora alla stesura dei vari preventivi di spesa con il Tesoriere e svolgere tutte le funzioni attribuibili ad una segreteria generale. Il Tesoriere viene indicato dal Presidente ed eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno, con la maggioranza relativa dei votanti. Egli ha il compito di conservare il fondo comune dell'Associazione, di redigere un elenco dei beni di proprietà della stessa e di tenere aggiornato un registro analitico delle entrate e delle uscite che dovrà presentare in visione al Consiglio Direttivo a semplice richiesta. Il Tesoriere predispone il rendiconto economico-finanziario e raccoglie le quote sociali. Il Tesoriere sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può gestire i conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, ma non potrà contrarre debiti con terzi senza la firma del Presidente. Potrà tuttavia effettuare spese fino all'importo di € 1.000,00 (millevirgolazerozero), oltre i quali occorrerà l'autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non risponderà degli impegni di spesa dallo stesso sottoscritti ove autorizzati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

– art. 13 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Associazione "Di la tua"

Sede legale: Via Arno 3/4, 51039 Quarrata (PT) – Italia | P.IVA: 01972740474 | CF: 90064330476 – SDI: KRRH6B9

PEC: dilatua@pec.it – e-mail: dilatua@dilatua2019.com – Legale rappresentante: **Gabriele Cambi**

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

– art. 14 – Revisore dei conti e collegio dei probiviri

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

– art. 15 – Assemblee

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione dell'organo di controllo, del Revisore dei Conti e del collegio dei probiviri;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti tra cui quello dei lavori assembleari;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- g) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- i) approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione nominando eventualmente i liquidatori. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante comunicazione di Posta Elettronica con ricevuta di lettura almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione. Per indirizzo di posta elettronica s'intende quello che ogni associato avrà avuto cura di comunicare all'atto dell'iscrizione o successive comunicazioni. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, dal revisore dei conti (se nominati) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima

convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In

seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti dal almeno 3 mesi nel libro dei soci. I minorenni, esclusi dall'elettorato passivo, possono votare in assemblea attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati nonché per le modifiche dello Statuto per cui è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega ed in seconda convocazione la presenza di almeno metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

– art. 16 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;



Official Partner

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Registro dei volontari nel caso in cui l'associazione si avvalga dell'operato di volontari non occasionali.

– Art. 17 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

– art. 18 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

– art. 19 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, nel caso in cui non sia stato eletto il collegio dei probiviri, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune

Associazione "Di la tua"

Sede legale: Via Arno 3/4, 51039 Quarrata (PT) – Italia | P.IVA: 01972740474 | CF: 90064330476 – SDI: KRRH6B9

PEC: dilatua@pec.it – e-mail: dilatua@dilatua2019.com – Legale rappresentante: **Gabriele Cambi**

accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Pistoia.

– art. 20 – Norma finale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



